

## **TI\_GERICHTE 16.2000.59 vom 6. Juni 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-06-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.59](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.59)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.59 du 6 juin 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.59 del 6 giugno 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.06.2000  
16.2000.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00059 Lugano 6 giugno 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 febbraio 2000 presentato da \_\_\_\_\_ contro la sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 agosto 1999 da \_\_\_\_\_ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 288.- oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 agosto 1999 \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio \_\_\_\_\_ -con il quale aveva concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di sua proprietà nel Comune di \_\_\_\_\_ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 288.-, importo corrispondente al saldo dovutogli per spese sorte in relazione al rapporto di locazione (mancato pagamento di bollette del telefono e spese di pulizia); che con sentenza 16 febbraio 2000 il Giudice di pace supplente del circolo di Lugano, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall'istante, ha accolto la domanda avendo quest'ultimo sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio; che con il presente tempestivo gravame \_\_\_\_\_ è insorto contro il predetto giudizio; che secondo l'art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d'ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia; che l'art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto; che per cause riguardanti le controversie in materia di locazione -concetto che deve essere interpretato in modo ampio (Cocchi, in: Il Ticino e il diritto, edito dalla CFPG, 1997, pag. 292)- si intendono tutte le vertenze che attengono alla "locazione" (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404, N. 940), alle quali sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC; che poiché la vertenza che oppone le parti ha per oggetto il preteso mancato pagamento di spese derivanti dal rapporto di locazione, il giudice di pace non avrebbe dovuto entrare nel merito dell'istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia; che il motivo di cassazione dell'incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327

lett. a CPC) è rilevabile d'ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura ( Cocchi/Trezzini , op.cit., ad art. 327, m. 5); che ciò corrisponde peraltro all'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza; che, rilevata d'ufficio l'irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz'altro ( CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l'assegnazione di un'indennità al ricorrente. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. La sentenza 16 febbraio 2000 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano è nulla. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.